



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1039 DEL 5 ottobre 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da RTI Acanto Restauri- Mdm Costruzioni S.r.l./ Ministero dei beni culturali e del Turismo del Lazio. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di progettazione ed esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione del restauro e la valorizzazione del Passetto del Borgo sulla base del progetto preliminare, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara eu. 1.693.000,30.

PREC 277/15/L

Requisiti di partecipazione. Requisiti di capacità tecnica del progettista incaricato. Integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio. Esclusione. Legittimità.

Non è legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante senza tener conto della documentazione integrativa per la dimostrazione dei requisiti speciali di capacità tecnica del progettista incaricato prodotta dall'impresa concorrente in adesione alla procedura di soccorso istruttorio attivata.

Art. 38 comma 2 bis e art.46 comma 1 ter D.lgs.163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 121298 e 121300 del 23 settembre 2015, con la quale la Acanto Restauri S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI Acanto Restauri S.r.l. e Mdm Costruzioni S.r.l. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità dell'esclusione disposta in suo danno dalla stazione appaltante per non aver dimostrato i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti dal bando;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15 dicembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

RILEVATO che il bando con cui viene indetta la procedura è del 2015 e quindi relativo al periodo in cui era in vigore il vecchio Codice;

RILEVATO che la stazione appaltante, dopo aver preso visione della documentazione amministrativa chiedeva chiarimenti ex art. 46 del Codice in relazione alla qualificazione dei progettisti ed in particolare chiedeva che le dichiarazioni fossero articolate secondo lo schema tipo proposto dal disciplinare di gara come da tabella di cui all'art. 7.2 dello stesso;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che, in risposta a tale richiesta, l'istante ha inviato documentazione integrativa attestante ulteriori esperienze professionali espletate nel decennio antecedente con le quali ha raggiunto l'importo dei lavori svolti richiesto dal bando per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale;

RILEVATO che la documentazione di gara allegata alla domanda di partecipazione, a giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice, non dimostrava sufficienti requisiti di capacità tecnica in ordine all'importo complessivo dei lavori svolti dal progettista ai sensi dell'art. 263 del D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO che come affermato nella determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 a proposito del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter, la nuova disciplina del soccorso istruttorio consente un'estensione dell'istituto a tutti i documenti da produrre in gara ma, in nessun caso, può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda;

CONSIDERATO che l'esclusione non può essere disposta in presenza di dichiarazione incompleta e nemmeno in caso di dichiarazione omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta di integrazione trasmessa dalla stazione appaltante, ovvero nel caso in cui il concorrente non possieda effettivamente il requisito;

RILEVATO che la stazione appaltante riferisce di non aver potuto tener conto delle integrazioni documentali relative all'importo dei lavori svolti quali esperienze pregresse per documentare la capacità tecnica del progettista, prodotte soltanto in sede di soccorso istruttorio, con la finalità di non alterare la par condicio tra i concorrenti;

RITENUTO che il comportamento della stazione appaltante appare ambiguo e fuorviante, giacché dopo aver attivato la doverosa procedura di soccorso istruttorio ha poi deciso di non tener conto delle integrazioni documentali pervenute e pertanto non ha permesso all'impresa di sopperire a una carenza documentale di tipo formale e non sostanziale;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente ff

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 ottobre 2016

Il Segretario, Rosetta Greco